



Circolare n. 07/2019

Oggetto: APPROVATI NUOVI ISA PER I REDDITI 2018

IL DOCUMENTO IN UN COLPO D'OCCHIO	
A CHI INTERESSA?	Tutte le ditte - tranne i forfetari
COS'E'?	Informativa generale
DI COSA SI PARLA?	Introduzione di nuovi indici al posto degli Studi di Settore
COSA SI DEVE FARE?	Nulla
C'E' UNA SCADENZA?	Nessuna scadenza

1. Definizione

Come noto, l'art. 9-bis, DL n. 50/2017 ha previsto l'introduzione degli **Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in luogo degli studi di settore e dei parametri**, al fine di:

- favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
- stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

In particolare, gli ISA:

- rappresentano la sintesi di **indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza** della gestione aziendale / professionale;
- esprimono su una **scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale** riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale (tra cui l'esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, la riduzione dei termini per l'accertamento, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari, ecc.).

Recentemente il MEF ha approvato 106 nuovi ISA che, aggiunti ai 69 ISA già approvati nel mese di marzo 2018, risultano in totale 175 ISA da applicare ai redditi 2018.

Manca all'appello la parte operativa, ossia i modelli contenenti i dati per l'applicazione degli Indici e il relativo software predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

2. Soggetti esclusi

Come previsto dal comma 6 del citato art. 9-bis gli Indici non sono applicabili in caso di:

- inizio / cessazione dell'attività;
- situazione di non normale svolgimento dell'attività;
- ricavi / compensi superiori al limite stabilito dal Decreto di approvazione / revisione degli stessi.



SHERMAN
Servizi Contabili Srl

L'art. 2, DM 28.12.2018 in esame, oltre a fissare a € 5.164.569 il limite di ricavi / compensi al di sopra dei quali non sono applicabili gli ISA, prevede le seguenti ulteriori cause di esclusione:

- soggetti che applicano il regime forfetario / dei minimi / altre tipologie di criteri forfetari;
- soggetti esercenti 2 o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo Indice, qualora l'ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Indice relativo all'attività prevalente sia superiore al 30% del totale dei ricavi;
- Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ex art. 80, D.Lgs. n. 117/2017;
- Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ex art. 86, D.Lgs. n. 117/2017;
- Imprese sociali ex D.Lgs. n. 112/2017;
- Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

3. Rilevanza territoriale

Il DM 28.12.2018, con l'intento di tener conto del luogo in cui il soggetto esercita l'attività, individua le seguenti 3 tipologie di territorialità che saranno applicate unitamente agli ISA:

- livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF;
- livello delle quotazioni immobiliari;
- livello dei canoni di locazione degli immobili.

Le predette territorialità hanno come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base di specifici indicatori per Comune, Provincia, Regione e area territoriale, al fine di tener conto dell'influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.

4. Determinazione degli ISA

Ai sensi del comma 5 del citato art. 9-bis, DL n. 50/2017 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti / intermediari uno specifico software di ausilio agli ISA.

L'art. 3, commi 2 e 3, DM 28.12.2018 in esame dispone che il predetto software:

- evidenzia anche il risultato degli indicatori elementari per la verifica della normalità / coerenza della gestione aziendale / professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Per il 2018, gli indicatori elementari di anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze tra quanto dichiarato nei modelli dati ISA e le informazioni presenti nelle banche dati diverse da quelle disponibili presso l'Anagrafe tributaria / Agenzie fiscali, non forniscono esiti di anomalia;
- consente al contribuente di indicare l'inattendibilità delle informazioni ricavate dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, tramite l'inserimento dei dati corretti. Al fine del calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo dell'Indice, il programma tiene conto dei dati rettificati.

5. Accesso al regime premiale

Il comma 1 dell'art. 3, DM 28.12.2018 in esame conferma che a seconda del livello di affidabilità fiscale raggiunto dal contribuente sono riconosciuti i seguenti benefici "premiali" di cui al comma 11 del citato art. 9-bis:



SHERMAN
Servizi Contabili Srl

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'IVA (€ 20.000 per le imposte dirette / IRAP);
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui;
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e delle società "in perdita sistematica";
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo ex art. 38, DPR n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Con apposito Provvedimento l'Agenzia individuerà i livelli di affidabilità, anche con riferimento ad annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali sopra indicati.

A disposizione per ogni eventuale approfondimento, porgiamo i nostri migliori saluti.

SHERMAN SERVIZI CONTABILI
Servizio formazione ed aggiornamento